

748 30

LISTO PER IL TRIBUNALE
DEL PAESE DI MILANO
CCOMUNICAZIONE

Udienza tenuta dalla gran Corte civile
che siede in Treviso, oggi ventitresgen
naio mille ottocentoseffanta. —

Da Pieve

Nella causa iscritta a ruolo g. n. 19684.

Tra D. Rose Lazzerera, autorizzata
del marito D. Michele Caporizzi,

23 Gennaio 1860

nella qualità come dagli atti, pro
priaia domiciliata in Santoramo,
appellata, patrocinata da D. Giuseppe Venturielli —

- Presenti sig.
Car. D. Federico Formelli
Conf. Presidente
- D. Vincenzo Natale Gallani
- D. Romano Cassella
- D. Gaetano Uva
- D. Giuseppe Potondo
- D. Giuseppe Giandomenico
- D. Giovanni Chiaja
- Car. D. Michele Gattini
- Conf. D. G. Del Re

Coniugi D. Giuseppe Santoro ed. D. Concetta

Caporizzi, proprietari domiciliati in
detto Comune, appellati, patrocinati

da D. Giuseppe Nanda, e difesi
dall'avvocato D. Giuseppe Lodigotto —

J. D. Mattia

Leonardo Pinetti falegname, e Maria

V. M. Bovio

Marvulli nubile, domiciliati nello
stesso Comune, appellati, patrocinati

da D. Bonaventura Morea; non che

Stella Caffano domiciliata nello stesso
Comune, anche appellata, patrocinata

dal detto Signor Morea. —

D. Angelo ed. D. Domenico de Laurentiis,
proprietari domiciliati anche in Santoramo,
appellati, patrocinati da D. Vincenzo Curfoli



ed ordinarsi =

1° Che il credito ammesso fra i privilegiati a favore di Stella Caffano, sia graduato fra gli ipotecari, secondo la data della iscrizione.

2° Si è rimesso alla giustizia della Gran Corte per i crediti ammessi anche con privilegio a favore di D. Concetta Caporizzi.

Al Signor
J. D. M. Sabina
U. N. Basso

La Gran Corte civile ha elevato le seguenti questioni. —

1a Vi è luogo a riassunzione d'istanza, ove non si giustifichi la morte della persona che l'aveva promossa? —

2a Sono fondate le eccezioni di nullità ed d'inammissibilità dello appello prodotto da D. Concetta Caporizzi? —


3a La Legge del 31 gennaio 1843 è innovativa, o dichiarativa? Nella prima ipotesi, il termine con la medesima prefisso per la iscrizione del privilegio del venditore è applicabile alle vendite condizionali della sua

4^a Il creditore per recesso di prezzo del
immobile venduto conserva il
suo privilegio in concorso dei credi-
tori posteriori alla vendita,
iscritti prima di lui, ove però
abbia iscritto il privilegio medesimo
fino precedentemente alla ven-
dita giudiziaria del fondo stesso? —

5^a La appellante Signora Caporizzi
ha dritto ad ottenere alcun mezzo
di assicurazione per lo impiego
delle sue doti, fatto dal marito
senza l'autorizzazione del Magistrato?

6^a Peggio in fatto, che la convenzione
racchiusa nello istrumento del tre
giugno 1840 tenga luogo di chiusura
di graduazione, per modo di non
essere obbligati i creditori che
v'intervennero a rinnovare le
rispettive iscrizioni? —

7^a Il creditore del compratore iscrit-
to anteriormente, ha dritto ad essere
preferito ad un creditore del vendi-



della trasmissione del titolo
di compra? —

8^a Che per le spese? —

— Su la 1^a e 2^a questione —

La Rivista

Attesochè da parte di Maria
Marrulli si è chiesto di riassumere
la istanza che trovavasi promossa
contro Della Cassano, afferendosi essere
de' della medesima per effetto di
testamento, che ha esibito, e senza
offrire alcuna giustificazione della
seguita morte di essa. —


J. D. Mathia
V. M. Bovio

Che per testuale disposizione dello
articolo 48 dell'art. 1, le morti debbono
dimostrarsi con gli estratti
degli atti dello stato civile; e sol
quando questi non esistessero,
può farsi la prova per docu-
menti e testimoni. —

Che però nella specie, mancando
qualsivoglia giustificazione della mor-
te della ripetuta Cassano, non
può venire accolta la domanda
di riassunzione d'istanza, ed è
Arano il pretendere che la esibizio-

non
possa autorizzarsi.
Che per la stessa ragione non può
dichiararsi nullo ed inammissi-
bile, come si pretende, lo appello
intimato alla Cassano su la nuda
asserzione di essere trapassata;
ed obtracuto, trattandosi di atto
intimato nel domicilio del patro-
cinatore, è noto che non poteva
incorrersi nella nullità, quando
non si era notificato l'atto di morte
della parte che il medesimo rap-
presentava, giusta l'art. 438 del rito.
Che la mancanza di siffatta giustificazione
rende altresì inattendibile la suc-
cione di Leonardo Lanessa, diretta
ad ottenere di esser messo fuori causa
per lo cessato bisogno di autorizzazione
della persona che si asseriva defunta.
Che del pari non può averfi alcun conto
della suczione di nullità fondata
alla intimazione dello appello
che nullità.

VISTO
DEL
G.C.



tra perchè di ciò non si è fatta alcuna dimostrazione, e tra perchè la Signora Marvulli

non può euepire del dritto del terzo.

~ E su la 3^a questione ~

Attechè basta per mente al tenore delle disposizioni racheuse nella

Legge del 30 gennaio 1843, per ritenere che la stessa sia innovativa, e non dichiarativa.

J. S. Marvulli
V. N. Rossi

Che in effetti le parole di quella Legge, lungi di esprimersi in termini interpretativi, incomin-


ciano dal disporre che la lezione degli articoli ivi indicati, tra i quali dello art. 1994, rimane riformata; ed è risaputo che il riformare è ben altro che lo interpretare o dilucidare; nè può mai avere effetto di legge dichiarativa quella, le di cui disposizioni si discostano dalle regole delle Leggi civili imperanti.

Che la riforma portata con quella

Stessa ne ha cambiato le dispo-
sizioni prefiggendo un termine di
rigore per la iscrizione del privilegio
del venditore; laddove nel citato
art.º, nel mentre si dichiara che
il venditore privilegiato possa con-
servare il suo privilegio merchè
la trasferimento del titolo di vendita;
che per esso tien luogo d'iscrizione,
non si determina alcun periodo
di tempo, entro il quale ciò deb-
ba praticarsi. —

Che adunque, trattandosi di una
Legge nuova, non può la medesima
applicarsi agli atti di vendita
già compiuti all'epoca della
sua pubblicazione, senza una
espressa dichiarazione del Le-
gislatore, ai termini della Legge
Settima Cod. de Leg. —

— e Pula 14.ª quistione —



il venditore, o quegli che ha
 causa da lui, ha fatta cosa
 venduta una pogrività per
 lo conseguimento del prezzo.
 Che sebbene lo art. 1992 delle
 stesse Leggi abbia sanzionata
 la massima, che i privilegi
 debbano rendersi pubblici con la
 iscrizione, e non rimontano
 che alla data della iscrizione
 presa, pure vi ha soggiunto le
 parole "con le seguenti eccezioni".
 Che fra le eccezioni a questa regola
 evvi principalmente com-
 presa nel susseguente articolo
 1994 relativo al privilegio del
 venditore per avere il prezzo
 della cosa alienata, e siccome
 per esso non vedesi limitato
 alle parti il termine tra il
 quale debba trascriversi, ne
 deriva per legittima consequen-
 za, che in qualunque tempo si
 esegua la trascrizione, o dal

Ch. Ricci

[Large decorative flourish]

J. D. Mattia
 V. N. Rossi

venditore si conserva sempre il privilegio su la cosa venduta -
che oggetto principale della iscrizione è quello di rendere pubbliche le ipoteche che gravitano a danno del possessore d'immobili, per evitare le frodi che potrebbero da esso commettersi nel fare altre contrattazioni; però questo inconveniente, che non potrebbe evitarsi dai creditori ipotecari semplici, se non mediante la iscrizione, non può verificarsi nei creditori del prezzo della cosa, imperocchè dovendo colui che contratta esaminare i titoli di trasmissione della proprietà al possessore, viene da essi avvertito del dritto di credito del venditore. che per le discorse cose, non essendo richiesta la iscrizione del privilegio.



Il Signore

[Large decorative flourish]

G. S. M. C. M. S.

V. N. B. S.

al suo credito, ma solamente
 per assicurare la forza del
 privilegio tra i creditori,
 o in altri termini, per renderlo
 operativo nel concorso dei
 medesimi, il venditore trovasi
 sempre in tempo utile di iscriverlo
 fino a quando lo immobile venduto trovasi in potere del compratore, nel qual caso il privilegio iscritto si retrotrae al giorno del giorno della vendita, e vince tutte le ipoteche, comunque ne sia stata tardiva la sua pubblicazione. Che nella specie, la iscrizione del privilegio di S. Concetta Caporizzi per lo credito di Quarta 280 venne eseguita in virtù del titolo di cessione dei fondi ora appropriati, nel giorno 27 Febbraio 1844 propria dell'aggiudicazione proclamata in danno del possessore D. Michele Caporizzi con sentenza del giorno

notte Dicembre 1831, e quindi essere
ritenerfi praticata in tempo uti-
le, per modo da doverle attribui-
re preferenza ai creditori
ipotecari dello stesso Caporizzi.
e in virtù della 5^a acquisitione
Atteschè diversamente deve dirsi
per l'altro credito dotale della
stessa Signora Caporizzi di Duca-
7500, anche dovuto come parte
di prezzo del fondo acquistato da
D. Michele Caporizzi; poichè
il privilegio per esso non vedesi
in modo alcuno conservato nè prima
nè dopo l'aggiudicazione del fondo.
Che intanto, trovandosi il credito istef-
so conservato con la rifezione
fin dal 1832, e con le successive
rinnovazioni, non potrebbe ne-
garfi il grado competente al-
la medesima, ai termini dello
art. 2020 del C., non avendo ne-
pur curato il Signor Caporizzi di

VISTO PER SOLLE...
 DEL PONT...
 C.C. CIVILE DI TRAI...

sto in alcun tempo.

Th. Nives

[Signature]

J. S. Mattia

V. N. Brivio

che sebbene un tal credito si
 vegga estinto con privata
 scrittura del giorno 12 Luglio
 1847 merca la cessione fatta
 al marito della dotata di un
 fondo chiamato Serra Cornaichia,
 pure non essendosi finora om-
 logato siffatto impiego di quelle
 doti dal Magistrato compe-
 tente, non può ritenersi disca-
 ricato il debitore dal dovere
 del doppio pagamento, ai ter-
 mini del Real Decreto del primo
 Febbraio 1845; se non che, nel
 fine di non far rimanere vin-
 colata la somma in questione
 ad arbitrio dei creditori, i qua-
 li trovandosi in possesso del fondo
 ricevuto in pagamento, potrebbe-
 ro trascurare di provocare dal
 Tribunale la dichiarazione di
 validità del già fatto impiego
 delle doti, sembra giusto essere

un termine per il pagamento, e disporre che in caso di negligenza, la somma eventualmente accordata ai medesimi, sia liberata al creditore cui spetta. —

« In la 6^a questione «
« che si è nelle convenzioni
« uopo è indagare quale sia
« stata la comune intenzione
« delle parti, anziché attenersi
« al senso letterale delle medesime. »
Articolo 1109 del C. —

Che però, prescindendo dalla osservazione, che una convenzione intervenuta fra un primo aggiudicatario, i creditori aventi ipoteca su i fondi espropriati, ed il cessionario de' fondi venduti all'asta, cui si delega il pagamento dei crediti iscritti sui fondi medesimi, non possa tener luogo della chiusura della nota di (per incanto)

si esegue dal Magistrato,
ed alla quale la Legge attribuisce effetti speciali, fa mestieri riflettere nel fatto, che la convenzione su cui si fa nello istrumento del giorno 3 giugno 1840, lungi dal manifestare la idea delle parti di volere che rimanesse estinte le primitive ragioni di credito e le ipoteche iscritte sui fondi ceduti, chiaramente esprime la intenzione dei creditori di far rimanere in vigore le iscrizioni già prese, e di conseguenza i gradi che per effetto delle medesime loro competevano. —

Che di vero, la chiusura del processo verbale di graduazione e la distribuzione delle somme provenienti dalla espropriazione,

a norma degli art. 181, 190,
e 191 della Legge del 29
Dicembre 1828, impone
al giudice delegato per
la graduazione il dovere
di ordinare la cancellazio-
ne delle iscrizioni efferen-
ti sullo immobile appro-
priato, precisamente per-
chè il fondo, con la vendi-
ta giudiziaria e col paga-
mento del prezzo, rimane
purgato dalle ipoteche,
da cui veniva gravato. —

Che altrettanto non può verifi-
carsi nella specie per lo
fondo ceduto dalla prima
aggiudicataria e Signora
de Marco al Signor Miche-
le Caporizzi; perciocchè il
creditore S' Angelo Tan-
gorra, cui trovasi surrogato
e Stella Lassano, espres-
samente conveniva nello

121

strumento della cessione
fatta al detto Caporizzi del
tre giugno 1840, di doverci
conservare la iperazione presa
sui fondi ceduti, per ef-
fetto dei suoi titoli credi-
tori, il che importa che
non si ebbe in mente di
consentire alla purga-
zione delle ipoteche nello
interesse del cessionario,
e molto meno di far no-
vazione alle garentie
ipotecarie consentite dal-
l'originario debitore sui
fondi espropriati.

Che nell'esistenza di questo
patto, fuor di proposito si
invoca dalla Signora Caffano
la disposizione dello artico-
lo 72 della citata Legge, per
derivarne la conseguenza,
che potendo il successore
della prima aggiudicataria

chiedere
tore l'ordine di cancella-
zione delle iscrizioni esi-
stenti sul fondo, non pote-
va sussistere per i credi-
tori l'obbligo di rimuoverle;
imperocchè non essendo questa
disposizione applicabile al
fatto, nè conciliabile con la
volontà espressa nel più
volte mentovato contratto,
risulta evidente lo espresso
divieto dato allo acquirente
di poter pretendere la
cancellazione di quelle
iscrizioni.

Che per le addotte ragioni,
essendo rimaste con quella
convenzione nel loro pieno vi-
gore le ipoteche, è assurdo
il pretendere che la convenzio-
ne medesima debba produrre
i medesimi effetti della chiusu-
ra del processo verbale di
graduazione, e che quindi

e i creditori da quella epoca
non erano più in obbligo di rin-
novare le rispettive iscrizioni,
ai termini dello art. 202 della citata legge.

~ In la 7^a quistione ~
Attechè Stella Caffano non avendo
curato di conservare il suo privilegio,
come creditrice per resta di prezzo
del fondo ceduto a Michele Caporizzi,
fino a quando il fondo è rimasto
presso lo acquirente Caporizzi,
ossia fino al momento della
vendita giudiziaria eseguita
a suo danno, non ha potuto conser-
vare il privilegio medesimo per
le cose discorse nella risoluzione
della 4^a quistione. —

Che però, dovendo riguardarsi
un tal credito come semplice
ipotecario, conviene osservare
che lo art. 2020 del C. Civile
ha regola della preferenza
tra i creditori iscritti, senza far
distinzione tra le iscrizioni

eguali
tori, succeduto l'uno all'altro.
Che quindi la regola è sempre la
stessa per l'uno e per l'altro caso,
e la preferenza deve sempre
accordarsi a colui che il primo
abbia reso noto il suo titolo. —
Che distinzione siffatta neppure si
rinviene nello art. 2017 delle leg-
gi medesime, le di cui disposizioni
sono scritte evidentemente nel
rapporto dei creditori dell'alie-
nante con lo acquirente, ma non
alterano il principio dettato nel
precedente art. 2020, dell'obli-
go cioè della pubblicità dei pro-
prii diritti, onde poter si ottene-
re preferenza di grado nel rap-
porto tra creditori e creditori.
La regola stabilita per un caso,
non deve alterare il provvedimen-
to emesso per altro caso tutto diverso.
Che in materia d'iscrizioni anteriori,
la condizione dei creditori

173
sia che i medesimi concorrano
con altri creditori dello alienante,
fia che concorrano coi creditori
dello acquirente. Nello stesso modo,
che i creditori del primo sono vinti
degli altri creditori del medesimo
posteriori di data, ma anteriori
d'iscrizione, sono essi del pari
vinti ancora dai creditori dello
acquirente posteriori di epoca,
ma iscritti anteriormente, avve-
gnanche il passaggio del fondo
da un possessore ad un altro, non
muta per se solo la condizione
dei creditori di data anteriore,
ma non iscritti, essendo bene in-
differente per essi, che il primo
possessore contraiga egli medesimo
altri debiti che siano iscritti
prima dei loro, ovvero che li
contraiga il secondo possessore
succeduto al primo. —
Che non può negarsi, che ogni nuovo
obbligo contratto dallo acquirente

obblighi precedentemente contratti da
sè stesso, sia in dispreggio di
obblighi a lui trasmessi dal suo
autore, venga sempre in egual
modo riprovato dalla legge; però
la stessa nelle relazioni tra credi-
tori e creditori ne fa cadere il danno
su quelli tra essi, che sebbene an-
teriori di data potevano evitarlo
con la iscrizione, e non han cura
to di farla.

Che adunque, applicando alla specie
le ricordate teorie, è giova forza
conchiudere, che la creditrice
Stella Caffano, avendo fatto
perimere la sua primitiva iscri-
zione, ed avendo presa una
novella nel giorno 13 Gennajo 1851,
non abbia diritto a pretendere pre-
ferenza di sorta agli altri creditori
dello acquirente Michele Caporizzi
iscritti prima di lei, dovendo
perciò essere graduata con la data
dell'...

176

« Sulla 8.^a questione »
Attefocchè le spese del giu-
ditio devono seguire
la sorte della socumben-
za, ed essere proporzio-
nate alla medesima. —

Che nello interesse degli
Eredi de Laurentiis non
ervi nè vittoria nè soc-
cumbentia; per cui non
vi è luogo ad emettere
per essi condanna di spese.
Veduto l'articolo 222
L. di rito.

Per questi motivi
a gran Corte civile, inteso
il Pubblico Ministero
nelle sue uniformi con-
clusioni, pronunziando
definitivamente, senza
arrestarsi alla riasun-
zione d'istanza richiesta
da Maria e Marulli,
ed alla eccezione di nul-

175
Debban restare ferma per lo
periodo di mesi sei da oggi,
fra qual termine sarà tenu-
ta essa Caporizzi, provocare
dal Magistrato la dichiarazione
di validità dello impiego fatto
col suo denaro dotale nello acqui-
sto del fondo denominato Ser-
ra Cornacchia; e decorso inutil-
mente questo termine, rimar-
rà sciolta la eventualità dispo-
sta dal Giudice graduatore;
e liberata la somma al cre-
ditore cui spetta. —

2^o che il credito di Stella Casano
nella somma di duoti trecen-
to quarantotto di forte e suoi
accessori, come cessionaria di
S'itangelo Tangorra, sia de-
spennato dai privilegiati, ed
invece sia piazzato tra i credito-
ri ipotecari col grado della ipote-
ca presa nel tredici gennaio
mille ottocento cinquanta. —

pronunciata dai primi Giudici
e danno di Rosa Lazzerera
alla sola metà, e condanna
Stella Caffano alle spese
erogate nel suo interesse dalla
comata Lazzerera nel primo
grado di giurisdizione, non
che ad una metà delle spese
corse per la spedizione ed
intima della sentenza appel-
lata, liquidate in duosiccinque,
e grana sessantadue per detta metà della
spedizione ed intima _____, e
compensa le altre spese di pri-
ma istanza. _____

ed è dappiù rigetto il proposto
gravame, ed ordina che la sen-
tenza appellata abbia la sua
esecuzione con le sopraddette
modifiche ed aggiuntioni. —

Condanna Stella Caffano alle
spese di appello erogate nel suo
interesse da Ga. Rosa Lazzerera,

la quarta
spedizione
venti e
arantato
intima

la quarta
spedizione
venti e
arantato
intima

Et liquidate la sud-
detti metà di spese,
la quarta parte ad-
spedizione in due
uenti e grand
esentazione
intima.

renti per la spedizione ed
intima della presente decisio-
ne, liquidate in duoti dici, e grand
novantasei per la d. metà della sped., oltre la intima.

Condanna poi la ripetuta Lazzeroni
ad una metà delle spese erogate
in appello da D. Conetta Caporiz-
zini, e ad una quarta parte
delle spese di spedizione ed
intima della presente, aven-
do l'altra quarta parte cadere
a carico della Caporizzi.
Le altre spese compensate.
E esecuzione rinviata.

Nella liquidazione non è compreso
il compenso all'avvocato, qualora
fosse dovuto.

Red. ^{co} D. M. Marica

Pinuccia Maria Boerio 299 @ 2968

Franco di dodici mesi 1860
no 4, 503 e 222 di gennaio 1860

di lui
Crista

di sua d. d. d.

di sua d. d. d.